

1	Circolare dell'8 novembre 2006 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile, agli Uffici dello stato civile e alle Rappresentanze svizzere all'estero	06-11-01
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Modifiche dell'OSC e dell'OESC dal 1° gennaio 2007

Dal 1° gennaio 2007 entreranno in vigore la legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata; LUD; RS 211.231) e la legge federale sul Tribunale federale (LTF; RU 2006 1205).

L'ordinanza sullo stato civile (OSC ; RS 211.112.2) e l'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC ; RS 172.042.110) hanno pertanto subito importanti modifiche, elencate qui di seguito.

1. Legge sull'unione domestica registrata

1.1 Introduzione

1.11 Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha fissato la data di entrata in vigore della legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Su riserva della modifica degli articoli 95 e 105 del Codice civile (annullamento dell'impedimento al matrimonio tra patrigno o matrigna e i rispettivi figliastri), introdotta il 1° gennaio di quest'anno, la LUD entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.

Ricordiamo che le unioni domestiche registrate esistenti in alcuni Cantoni (GE; NE; ZH) non incidono sull'unione domestica registrata ai sensi del diritto federale e non sono convertite d'ufficio in unioni domestiche federali. Se lo desiderano, le persone interessate possono depositare una domanda di registrazione secondo le disposizioni elencate qui di seguito.

06-11-01	<p style="text-align: center;">Circolare dell'8 novembre 2006 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile, agli Uffici dello stato civile e alle Rappresentanze svizzere all'estero</p>	2
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

- 1.12** I dettagli relativi all'applicazione, in particolare la procedura di preparazione e di registrazione dell'unione domestica e gli emolumenti da percepire, sono regolamentati nell'ordinanza sullo stato civile e nell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile, modificate il 28 giugno 2006 (RU 2006 2923; <http://www.admin.ch/ch/i/as/2006/2923.pdf>).

Queste modifiche sono esposte in breve qui di seguito o dettagliatamente nei commenti e nei documenti relativi ai procedimenti in allegato (versioni d / f / i).

In allegato ricevete la versione senza i documenti sui procedimenti relativi all'unione domestica registrata. Questi documenti sono vincolanti. I documenti consegnati in occasione del seminario di Bienne (4 e 5 ottobre) sono stati precisati in un punto a parte. Al punto 4.5 del procedimento concernente la preparazione dell'unione registrata è ormai previsto che almeno uno dei due partner abbia il **domicilio in Svizzera, ai sensi del diritto civile** (cfr. art. 23 CC: nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi) e non del diritto degli stranieri.

2. Modifiche dell'OSC

2.1 Introduzione di un capitolo 7a : Unione domestica registrata

- 2.11** L'OSC presenta un nuovo capitolo 7a consacrato all'unione domestica registrata, alla fine del capitolo 7 sulla preparazione al matrimonio e sulla sua celebrazione.

Le disposizioni sulla registrazione dell'unione domestica si basano sulla procedura di conclusione del matrimonio.

La differenza rispetto al matrimonio risiede essenzialmente nel fatto che l'unione domestica registrata è conclusa senza la presenza di testimoni (ufficiali), con la registrazione della dichiarazione di volontà espressa dai due partner e non dalle risposte affermatrici alle domande dell'ufficiale dello stato civile (« scambio di sì » ; art. 75k OSC).

La regolamentazione proposta si presenta brevemente come segue. Per i dettagli ci permettiamo di rinviare ai commenti esplicativi allegati.

3	Circolare dell'8 novembre 2006 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile, agli Uffici dello stato civile e alle Rappresentanze svizzere all'estero	06-11-01
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

2.2 Procedura preliminare (art. 75a – 75h)

2.21 L'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio dei partner è competente per la preparazione della registrazione; tale ufficio riceve la domanda di registrazione dei partner. In caso di domicilio all'estero, la preparazione della registrazione spetta all'ufficio dello stato civile in cui è prevista la registrazione (art. 75a OSC).

I partner residenti all'estero possono depositare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente. La procedura è analoga a quella del matrimonio, tranne per il fatto che le autorità dello stato civile svizzere possono celebrare il matrimonio di cittadini stranieri non domiciliati in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP, 62, 73, 74 OSC).

2.22 Fatti salvi casi eccezionali in cui la procedura deve avere la forma scritta (art. 75 h OSC), i partner si recano di persona all'ufficio dello stato civile e presentano gli stessi documenti dello stato civile previsti per i fidanzati, tranne per il fatto che non producono documenti relativi ad eventuali figli, dato che la registrazione dell'unione domestica svizzera esclude qualsiasi figlio comune dei partner (cfr. art. 27 LUD e art. 75c e 64 OSC).

I partner fanno le stesse dichiarazioni dei fidanzati, sotto pena di sanzioni penali (cfr. art. 75d OSC e 65 OSC). A tale scopo riempiono un modulo analogo a quello dei fidanzati.

Dopo esame della domanda e verifica delle condizioni richieste per legge secondo una procedura identica a quella del matrimonio, l'ufficiale dello stato civile competente (cfr. punto 2.21) chiude la procedura preliminare (art. 75e e 75f, 66 e 67 OSC). L'unione domestica può dunque essere registrata immediatamente e al più tardi tre mesi dopo la chiusura della procedura preliminare; su questo punto la procedura di registrazione dell'unione domestica si distingue dal matrimonio, il quale può essere celebrato soltanto dopo un periodo di attesa di 10 giorni (art. 100 cpv. 1 CC, 75g OSC, 68 OSC).

06-11-01	<p style="text-align: center;">Circolare dell'8 novembre 2006 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile, agli Uffici dello stato civile e alle Rappresentanze svizzere all'estero</p>	4
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

2.23 Le rappresentanze all'estero hanno competenze analoghe a quelle per la preparazione al matrimonio. Sono chiamate a ricevere le domande di registrazione dei partner all'estero, a trasmettere i documenti consegnati in vista della registrazione in Svizzera e le dichiarazioni ricevute. A tal fine utilizzano i nuovi formulari.

Comunicano tra l'altro la registrazione delle unioni domestiche o dei matrimoni tra omosessuali celebrati all'estero mediante i relativi moduli di trasmissione (modulo 801 di VERA).

In base al diritto svizzero la registrazione di un'unione domestica non ha effetto sul nome dei partner. Detto ciò, l'applicazione del diritto straniero (ad. es. il diritto tedesco), può portare ad una modifica del nome di famiglia dei partner. Inoltre è possibile eventualmente ricevere una dichiarazione di sottomissione del nome al diritto straniero, conformemente all'articolo 37 capoverso 2 LDIP.

Ricordiamo che le rappresentanze all'estero non hanno la competenza di registrare direttamente le unioni domestiche.

2.3 Registrazione dell'unione domestica (art. 75i – 75l)

2.31 Come per il matrimonio, l'unione domestica è registrata nel circondario dello stato civile scelto dai partner; se tale circondario è diverso da quello dell'ufficio che ha preparato la registrazione, viene rilasciata (dopo pagamento) un'autorizzazione a registrare l'unione domestica che deve essere presentata all'ufficio prescelto per la registrazione (art. 75f cpv. 2 e 75i cpv. 3 OSC).

L'unione domestica è registrata in un locale adeguato del circondario, a meno che i partner non dimostrino che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale previsto. Per principio la registrazione deve avere luogo in una sala che permetta di garantire il carattere pubblico della cerimonia (art. 7 LUD, 75k OSC).

L'unione domestica è considerata registrata quando i partner hanno firmato il certificato di unione presentato dall'ufficiale dello stato civile che riceve le loro dichiarazioni (art. 75k OSC). Su richiesta i partner ricevono un certificato di unione, documento analogo al certificato di famiglia, regolarmente aggiornato e che può dunque servire da prova per la dissoluzione dell'unione.

5	Circolare dell'8 novembre 2006 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile, agli Uffici dello stato civile e alle Rappresentanze svizzere all'estero	06-11-01
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

2.4 Altre modifiche dell'OSC

2.41 In seguito all'introduzione dell'unione domestica, si sono rese necessarie altre modifiche dell'OSC.

Nelle disposizioni qui di seguito l'unione domestica è menzionata a lato del matrimonio:

- Articolo 5 (compiti delle rappresentanze svizzere all'estero);
- Articolo 7 (dati registrati in Infostar);
- Articolo 8 (designazione dello stato civile);
- Articolo 21 (competenza per documentare l'unione domestica);
- Articolo 40 (comunicazioni a carico delle autorità giudiziarie);
- Articolo 51 (comunicazioni all'UFM);
- Articolo 57 (pubblicazione nella stampa locale);
- Articolo 64 et 65 (documenti e dichiarazioni dei fidanzati);
- Articolo 66 (esame delle condizioni per il matrimonio da parte dell'ufficiale dello stato civile);
- Articolo 84 (competenze regolamentari dell'Ufficio federale dello stato civile);
- Articolo 89 (ricusazione del personale degli uffici dello stato civile).

06-11-01	<p style="text-align: center;">Circolare dell'8 novembre 2006 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile, agli Uffici dello stato civile e alle Rappresentanze svizzere all'estero</p>	6
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

2.42 L'attuazione della legge sull'unione domestica registrata è stata inoltre l'occasione per codificare l'attuale pratica relativa a certi punti della procedura di preparazione al matrimonio (art. 62 cpv. 3 e 70 cpv. 3 OSC: competenze dell'ufficiale dello stato civile al luogo di soggiorno del fidanzato in pericolo di morte e autorizzazione a celebrare il matrimonio).

Alcune modifiche risultano dall'informatizzazione dello stato civile (banca dati centrale Infostar) o dall'uniformizzazione della terminologia dell'ordinanza sullo stato civile. Queste modifiche, puramente formali o che non fanno che codificare la prassi, non cambiano il sistema in vigore. Si è così rinunciato alla produzione di documenti dello stato civile quando i dati sono disponibili nel registro informatizzato (cfr. art. 16 cpv. 4, 64 cpv. 1 lett. b e c, 75c lett. b OSC).

Alcune disposizioni sono inoltre state modificate per risolvere i problemi incontrati nella pratica. La modifica dell'articolo 17 capoverso 3 OSC, ad esempio, dà maggiore chiarezza alle situazioni in cui l'autorità cantonale di sorveglianza dello stato civile rifiuta di entrare in materia quando le viene chiesto di ricevere una dichiarazione che sostituisca un documento dello stato civile mancante, perché i dati da provare sono controversi (cfr. art. 41 CC). In questo caso l'autorità sopra menzionata deve d'ora in poi imperativamente rendere una decisione formale di incompetenza e rinviare le persone interessate dinanzi a un tribunale competente che constati il loro stato civile (cfr. art. 42 CC).

L'articolo 23 capoverso 1bis OSC regola tra l'altro la competenza per il riconoscimento di decisioni e di eventi di stato civile avvenuti all'estero che si riferiscono a cittadini stranieri.

È inoltre precisato che i tribunali comunicano la loro decisione alle autorità dello stato civile *immediatamente* (art. 43 cpv. 5 OSC).

Infine due disposizioni (art. 89 cpv. 2 e 90 cpvl. 2, 4 e 5) sono state riviste nel contesto della nuova organizzazione giudiziaria federale secondo l'odierno decreto del Consiglio federale (cfr. testo allegato).

3. Modifiche dell'OESC

3.11 L'entrata in vigore dell'unione domestica registrata impone l'introduzione di diverse posizioni tariffarie. Negli allegati all'OESC sono ripresi esattamente gli stessi emolumenti applicabili in materia di matrimonio.

7	Circolare dell'8 novembre 2006 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile, agli Uffici dello stato civile e alle Rappresentanze svizzere all'estero	06-11-01
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

4. Nuovi moduli dello stato civile

4.11 L'introduzione dell'unione domestica registrata richiede l'adattamento dei moduli attuali per le formalità relative al matrimonio e la creazione di nuovi moduli per la registrazione dell'unione domestica.

In effetti soltanto una persona celibe/nubile, o la cui precedente unione è stata dissolta, può contrarre il matrimonio o l'unione domestica registrata.

L'esistenza di un matrimonio impedisce la registrazione dell'unione domestica e vice versa.

I nuovi moduli in vigore e i modelli modificati sono allegati alla presente circolare.

5. Informazioni

5.11 Per eventuali informazioni relative all'applicazione della presente circolare, vogliate inviare un email all'indirizzo seguente: eawz@bj.admin.ch.

Ufficio federale dello stato civile

Allegati : commenti relativi alle disposizioni dell'OSC e dell'OESC, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2007 e procedimenti delle nuove operazioni⁷ (versioni d / f / i);
nuovi moduli e modelli dello stato civile (secondo lista allegata);
nuovi moduli di trasmissione 801 di VERA;
estratto dell'ordinanza odierna che reca la modifica di ordinanze del Consiglio federale sulla revisione totale della procedura federale (versioni d / f / i).